Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 122° — Numero 140

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 23 maggio 1981** **SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 140 DEL 23 MAGGIO 1981:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 27: **Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità:** Bollettino delle estrazioni delle obbligazioni: 5,50 % serie ordinaria ventennale; 6 % serie speciale « Export »; 6 % serie speciale « Opere straordinarie del Mezzogiorno »; 6 % serie speciale « Sviluppo industriale »; 7 % serie speciale « Sviluppo industriale »; 7 % serie ordinaria decennale; 7 % serie ordinaria quindicennale; 7 % serie ordinaria ventennale; 8 % serie speciale « Sviluppo industriale »; 8 % serie ordinaria decennale; 8 % serie ordinaria quindicennale; 8 % serie ordinaria ventennale; 9 % serie speciale « Saffa »; 9 % serie speciale « Sviluppo industriale »; 9 % serie ordinaria quinquennale; 9 % serie ordinaria decennale; 9 % serie ordinaria quindicennale; 9 % serie ordinaria ventennale; 10 % serie speciale « Sviluppo industriale »; 10 % serie ordinaria quinquennale; 10 % serie ordinaria decennale; 10 % serie ordinaria quindicennale; 10 % serie ordinaria ventennale; 13 % serie speciale « Sviluppo industriale »; 13 % serie ordinaria quinquennale; 13 % serie ordinaria decennale; 13 % serie ordinaria quindicennale, effettuate il 15 maggio 1981.

(2999)

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 8 maggio 1981.

Riserva di pesca nel mare territoriale italiano antistante tutte le coste italiane.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Visto l'art. 221 del codice della navigazione;

Visto l'articolo unico della legge 14 agosto 1974, n. 359, recante modificazioni all'art. 2 del codice della navigazione;

Visto l'art. 32 della legge 14 luglio 1965, n. 963;

Visto l'art. 189 del trattato che istituisce la Comunità economica europea ed atti allegati, ratificato e reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957, n. 1203;

Visto l'art. 2 del regolamento (CEE) n. 101/76 del Consiglio del 19 gennaio 1976, relativo all'attuazione di una politica comune delle strutture;

Visto l'art. 100 del trattato relativo all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda, del Regno di Norvegia e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord alla Comunità economica europea del 22 gennaio 1972, ratificato e reso esecutivo con legge 21 dicembre 1972, n. 826;

Visti gli articoli 110 e 111 del trattato relativo all'adesione della Repubblica ellenica alla Comunità economica europea del 28 maggio 1979, ratificato e reso esecutivo con legge 12 febbraio 1980, n. 52;

Visto il decreto del Ministro della marina mercantile del 21 febbraio 1975, con il quale è stabilita la riserva di pesca a favore dei cittadini italiani e delle navi di bandiera nazionale anche nei confronti degli stati membri della Comunità economica europea fino al 31 dicembre 1982, limitatamente alla zona di sei miglia di mare territoriale antistante la regione Sicilia, in applicazione dell'art. 100 del citato trattato di adesione del 22 gennaio 1972;

Considerata l'opportunità di avvalersi della facoltà di istituire la riserva di pesca prevista nel già menzionato art. 100 del trattato di adesione del 22 gennaio 1972, nel mare territoriale antistante tutte le coste italiane, in quanto le popolazioni locali traggono dall'attività peschereccia parte sostanziale delle loro risorse;

Considerata altresì l'opportunità di avvalersi della facoltà di istituire la riserva di pesca prevista dai menzionati articoli 110 e 111 del trattato di adesione del 28 maggio 1979;

Udito il parere della commissione consultiva centrale per la pesca marittima;

Decreta:

Articolo unico

In applicazione dell'art. 100 del trattato relativo alla adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda, del Regno di Norvegia e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord alla Comunità economica europea del 22 gennaio 1972, e degli articoli 110 e 111 del trattato relativo all'adesione della Repubblica ellenica alla Comunità economica europea del 28 maggio 1979, la riserva di pesca a favore dei cittadini italiani e delle navi di bandiera nazionale, disposta dall'art. 221 del codice della navigazione, è operante anche nei confronti degli Stati membri della Comunità economica europea fino al 31 dicembre 1982 limitatamente alla zona di sei miglia marine di mare territoriale, calcolate dalle linee di base, antistante tutte le coste italiane.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 maggio 1981

Il Ministro: COMPAGNA

(2967)

MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO 4 maggio 1981.

Autorizzazione all'ospedale « Caduti bollatesi » di Bollate al prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista l'istanza presentata dal sen. dott. Bruno Luzzato Carpi, presidente dell'ospedale « Caduti bollatesi », di Bollate, in data 16 maggio 1980, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad affettuare le operazioni di prelievo e di trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la relazione sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanità in data 26 novembre 1980;

Visto il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 12 marzo 1981;

Considerato che, in base agli accertamenti effettuati ed al parere formulato dal Consiglio superiore di sanità, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione al prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopra nominata legge;

Decreta:

Art. 1.

L'ospedale « Caduti bollatesi » di Bollate (Milano) è autorizzato alle attività di:

a) prelievo di cornea da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

b) trapianto di cornea da cadavere prelevata in Italia o importata gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di cui ai punti *a*) e *b*) dell'art. 1 del presente decreto debbono essere eseguite presso la sala operatoria dell'ospedale di Bollate dai seguenti sanitari:

prof. Gianfranco Alfonso, primario della divisione di oculistica;

dott. Roberto Levi, aiuto della divisione di oculistica;

dott. Marco Calcagni, assistente della divisione di oculistica;

dott. Guido Orlandini, assistente della divisione di oculistica.

Art. 3.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 4.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di prelievo e di trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico.

Art. 5.

Il presidente dell'ospedale « Caduti bollatesi » di Bollate è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 maggio 1981

Il Ministro: ANIASI

(3017)

DECRETO 4 maggio 1981.

Autorizzazione all'ospedale di circolo di Lecco alle operazioni di solo prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista l'istanza presentata dal presidente dell'ospedale di circolo di Lecco, dott. Salvatore Bonalumi, in data 13 settembre 1978, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad effettuare le operazioni di prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Vista la relazione sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanità in data 27 novembre 1980;

Sentito il parere favorevole espresso dalla III sezione del Consiglio superiore di sanità in data 12 marzo 1981;

Considerato che, in base agli accertamenti effettuati ed al parere formulato dal Consiglio superiore di sanità, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione alle operazioni di prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644 che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopra nominata legge;

Decreta:

Art. 1.

L'ospedale di circolo di Lecco è autorizzato alle attività:

a) di solo prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

Art. 2.

Le operazioni di cui al punto *a*) dell'art. 1 del presente decreto debbono essere eseguite presso la sala operatoria del reparto di urologia dell'ospedale di circolo di Lecco dai seguenti sanitari:

prof. Enrico Dormia, primario urologo di ruolo;
dott. Domenico Pozza, aiuto urologo di ruolo;
prof. Antonio Demetz, primario chirurgo di ruolo;
dott. Rodolfo Ramella, aiuto chirurgo di ruolo.

Art. 3.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 4.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

Art. 5.

Il presidente dell'ospedale di circolo di Lecco è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 maggio 1981

Il Ministro: ANIASI

(3018)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 5 maggio 1981.

Approvazione del nuovo modello della situazione decadale dell'Istituto di emissione (mod. 7 C.G.).

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di Banca, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, e successive modifiche;

Sentito l'Istituto di emissione;

Considerata l'opportunità di adottare un nuovo modello per le situazioni periodiche delle operazioni dello Istituto di emissione in sostituzione dei modelli A-1 e 7 C.G. attualmente in essere;

Decreta:

E' approvato il modello di cui all'accluso schema, per la compilazione della situazione decadale dell'Istituto di emissione (mod. 7 C.G.) da trasmettere al Ministero del tesoro anche ai fini delle pubblicazioni nella *Gazzetta Ufficiale.*

Il mod. A-1 approvato con decreto ministeriale del 14 dicembre 1971 è abolito.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 maggio 1981

Il Ministro: ANDREATTA

BANCA D'ITALIA

SITUAZIONE

ATTIVO		DIFFERENZE in milioni con la situazione alla stessa data mese precedente	stessa data anno precedente
ORO			
I in cassa	L.		
II in deposito all'estero	"		
CREDITI IN ORO (FECoM)	L.		
CASSA	L.		
RISCONTI E ANTICIPAZIONI			
I risconto di portafoglio:			
- ordinario	L.		
- ammassi	"		
II anticipazioni:			
- in conto corrente	L.		
- a scadenza fissa	"		
- di cui al D.M. Tesoro 27.9.1974	"		
III prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione	L.		
EFFETTI ALL'INCASSO PRESSO CORRISPONDENTI	L.		
ATTIVITA' VERSO L'ESTERO IN VALUTA			
I ECU	L.		
II altre attività:			
- biglietti e divise	L.		
- corrispondenti in conto corrente	"		
- depositi vincolati	"		
- diverse	"		
CREDITI IN DOLLARI (FECoM)	L.		
UFFICIO ITALIANO CAMBI			
I conto corrente ordinario (saldo debitore)	L.		
II conti speciali	"		
CONTO CORRENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (saldo debitore)	L.		
CREDITI DIVERSI VERSO LO STATO	L.		
TITOLI DI PROPRIETA'			
I Titoli di Stato o garantiti dallo Stato:			
- in libera disponibilità	L.		
- per investimento delle riserve statutarie	"		
- per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P.	"		
II Titoli di società ed enti:			
- per investimento delle riserve statutarie	L.		
- per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P.	"		
III Azioni e partecipazioni:			
- di società ed enti controllati			
a) per investimento delle riserve statutarie	L.		
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P.	"		
- di società ed enti collegati			
a) per investimento delle riserve statutarie	L.		
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P.	"		
- di altre società ed enti			
a) per investimento delle riserve statutarie	L.		
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P.	"		
FONDO DI DOTAZIONE U.I.C.	L.		
IMMOBILI			
I ad uso degli uffici	L.		
II ad investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P.	"		
ALTRI INVESTIMENTI DEGLI ACCANTONAMENTI A GARANZIA DEL T.Q.P.	L.		
MOBILI E IMPIANTI			
I mobili	L.		
II impianti	"		
III monete e collezioni	"		
PARTITE VARIE			
I biglietti banca in fabbricazione	L.		
II procedure, studi e progettazioni dei Servizi tecnici:			
- completati	L.		
- in allestimento	"		
III debitori diversi	L.		
IV altre	"		
RATEI	L.		
RISCONTI	L.		
SPESE DELL'ESERCIZIO	L.		
	L.		
CONTI D'ORDINE			
I Titoli ed altri valori:			
- a garanzia	L.		
- altri	"		
II Depositari di titoli e valori			
- interni	L.		
- esteri	"		
III Credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione	L.		
IV Debitori per titoli da ricevere (n/s vendite a termine)	"		
V Titoli da ricevere (n/s acquisti a termine)	"		
VI Debitori per valute e lire da ricevere (n/s vendite a termine)			
- interni	L.		
- esteri	"		
VII Valute e lire da ricevere (n/s acquisti a termine)	L.		
VIII Erario c/evidenza per ammortamenti fiscali	"		
TOTALE	L.		

IL GOVERNATORE

AL .... 19 ......

Mod. 7 C.G.

PASSIVO				DIFFERENZE in milioni con la situazione alla stessa data mese precedente	stessa data anno precedente
CIRCOLAZIONE	L.				
VAGLIA CAMBIARI	"				
ALTRI DEBITI A VISTA					
I ordini di trasferimento	L.				
II altri	"				
DEPOSITI IN CONTO CORRENTE LIBERI	L.				
DEPOSITI IN CONTO CORRENTE VINCOLATI A TEMPO	"				
DEPOSITI PER SERVIZI DI CASSA	"				
CONTI SPECIALI DI CUI ALLA LEGGE 17.8.1974, n. 386	"				
DEPOSITI COSTITUITI PER OBBLIGHI DI LEGGE					
I ai fini della riserva bancaria obbligatoria	L.				
II a garanzia emissione assegni circolari e assegni bancari a copertura garantita	"				
III conti vincolati investimenti all'estero	"				
IV società costituende	"				
V per debordo del massimale sugli impieghi	"				
VI altri	"				
DEPOSITI IN VALUTA ESTERA PER CONTO U.I.C.	L.				
CONTI DELL'ESTERO IN LIRE PER CONTO U.I.C.	L.				
PASSIVITA' VERSO L'ESTERO					
I depositi in valuta estera	L.				
II conti dell'estero in lire	"				
DEBITI IN ECU (FECoM)	L.				
UFFICIO ITALIANO CAMBI					
- conto corrente ordinario (saldo creditore)	L.				
CONTO CORRENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (saldo creditore)	L.				
DEBITI DIVERSI VERSO LO STATO	L.				
ACCANTONAMENTI DIVERSI					
I fondo di riserva per adeguamento valutazione oro (ex D.L. 30.12.1976, n. 867)	L.				
II fondo copertura perdite di cambio derivanti dalla gestione valutaria italiana (ex D.L. 30.12.1976, n. 867)	"				
III fondo svalutazione portafoglio	"				
IV fondo oscillazione cambi	"				
V fondo oscillazione titoli	"				
VI fondo copertura perdite eventuali	"				
VII fondi assicurazione danni	"				
VIII fondo ricostruzione immobili	"				
IX fondo rinnovamento impianti	"				
X fondi imposte	"				
XI accantonamenti a garanzia del trattamento integrativo di quiescenza del personale	"				
XII fondo per sussidi ai pensionati e superstiti di pensionati	"				
FONDO AMMORTAMENTO MOBILI	L.				
FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI	L.				
FONDO AMMORTAMENTO PROCEDURE, STUDI E PROGETTAZIONI DEI SERVIZI TECNICI	L.				
PARTITE VARIE					
I creditori diversi	L.				
II altre	"				
RATEI	L.				
RISCONTI	L.				
CAPITALE SOCIALE	L.				
FONDO DI RISERVA ORDINARIO	L.				
FONDO DI RISERVA STRAORDINARIO	L.				
RENDITE DELL'ESERCIZIO	L.				
	L.				
CONTI D'ORDINE					
I Depositanti di titoli e altri valori	L.				
II Titoli e valori presso terzi	"				
III Titolari dei conti di anticipazione per il margine non utilizzato sul credito aperto	"				
IV Titoli da consegnare (n/s vendite a termine)	"				
V Creditori per titoli da consegnare (n/s acquisti a termine)	"				
VI Valute e lire da consegnare (n/s vendite a termine)	"				
VII Creditori per valute e lire da consegnare (n/s acquisti a termine)					
- interni	L.				
- esteri	"				
VIII Ammortamenti fiscali c/evidenza	L.				
TOTALE . . .	L.				

IL RAGIONIERE GENERALE

....

(2918)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

Comunicati

Il giorno 5 maggio 1981 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Rodolfo Gonzales Agüero, ambasciatore di Costarica il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

(2803)

Il giorno 5 maggio 1981 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Ali Dermane, ambasciatore del Togo il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

(2804)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Testo di decreto-legge coordinato con la legge di conversione (Ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981).

L'Ufficio legislativo del Ministero di grazia e giustizia ha redatto il testo del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 20 marzo 1981) inserendo in esso le modifiche apportatevi dalla legge di conversione 14 maggio 1981, n. 219 (pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 18 maggio 1981).

Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui coordinati, in quanto il testo che si pubblica è stato redatto al solo fine di facilitare la lettura delle nuove disposizioni di legge.

Art. 1.

Il fondo di cui all'art. 2 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, è incrementato dell'ulteriore stanziamento di lire 500 miliardi, da iscriversi nell'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1981.

Art. 1-*bis*.

L'importo dovuto per il consumo di energia elettrica da parte di cittadini residenti nei comuni colpiti dal terremoto del novembre 1980 *e del febbraio* 1981 *e alloggiati, a seguito degli eventi sismici, in prefabbricati leggeri o* containers, *è ridotto del* 50 *per cento fino alla data di permanenza nelle predette strutture.*

Una ulteriore riduzione del 25 *per cento si applica a favore di coloro i quali si trovino nelle condizioni di cui al comma precedente e siano residenti nei comuni montani o parzialmente montani fra quelli colpiti dagli eventi sismici.*

Art. 1-*ter*.

Le spese di manutenzione degli alloggi costruiti per la sistemazione provvisoria dei senza tetto gravano sul fondo di cui all'articolo 3 *della legge di conversione del presente decreto-legge.*

Art. 1-*quater*.

Ai proprietari, ai proprietari coltivatori diretti, ai fittavoli, ai mezzadri, ai coloni o compartecipanti spettano le indennità previste dalla legge 29 *luglio* 1980, *n.* 385. *Non si fa luogo ai conguagli di cui agli articoli* 1 *e* 2 *della legge medesima, nel caso in cui i soggetti suindicati accettino una maggiorazione del settanta per cento dell'indennità.*

Art. 2.

La Cassa depositi e prestiti, anche a mezzo della speciale delegazione di cui all'articolo 15-ter *del decreto-legge* 26 *novembre* 1980, *n.* 776, *convertito, con modificazioni, nella legge* 22 *dicembre* 1980, *n.* 874, *provvede altresì al finanziamento degli enti locali colpiti dal terremoto del novembre* 1980 *e del febbraio* 1981 *ed alla relativa assistenza tecnica*:

a) *per l'acquisto, nei comuni nei quali maggiore è il numero degli abitanti rimasti privi di alloggio — per effetto del terremoto —, di unità immobiliari da locare ai sensi della legge* 27 *luglio* 1978, *n.* 392, *ad abitanti senza tetto, per la perdita della abitazione condotta in locazione o di proprietà degli stessi, nonché per le relative eventuali opere di completamento e riattamento, ai sensi dell'articolo* 7 *del decreto-legge* 15 *dicembre* 1979, *n.* 629, *convertito, con modificazioni, nella legge* 15 *febbraio* 1980, *n.* 25. *Sugli incrementi di valore di tali immobili, l'imposta di cui al decreto del Presidente della Repubblica* 26 *ottobre* 1972, *n.* 643, *e successive modificazioni, è ridotta al* 50 *per cento;*

b) *per l'urgente realizzazione, anche con l'adozione di procedimenti di prefabbricazione, di alloggi da locare ai sensi della legge* 27 *luglio* 1978, *n.* 392, *agli abitanti rimasti privi di abitazione per effetto del sisma, comprese le occorrenti aree e opere di urbanizzazione primaria e secondaria;*

c) *per l'acquisto e l'urbanizzazione delle aree destinate ad insediamenti abitativi e produttivi dai piani di ricostruzione dei comuni indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al decreto-legge* 13 *febbraio* 1981, *n.* 19, *convertito, con modificazioni, nella legge* 15 *aprile* 1981, *n.* 128.

L'assegnatario di uno degli immobili di cui alle lettere a) *e* b) *del precedente comma può chiedere al comune il riscatto, in permuta dell'unità immobiliare distrutta o gravemente danneggiata dal terremoto, con divieto di alienazione o di locazione per un decennio.*

Per il finanziamento dei programmi di cui al primo comma, la Cassa depositi e prestiti si avvale della somma di lire 1.000 *miliardi, di cui al primo comma dell'articolo* 9 *del decreto-legge* 28 *febbraio* 1981, *n.* 38, *convertito, con modificazioni, nella legge* 23 *aprile* 1981, *n.* 153.

Art. 2-*bis*.

I comuni, all'atto della richiesta del mutuo, dovranno indicare, con delibera consiliare immediatamente esecutiva, le aree da destinare alla localizzazione delle abitazioni da costruirsi ai sensi del precedente articolo 2, *lettera* b), *scegliendole nell'ambito delle aree per le quali è prevista, nello strumento urbanistico vigente o adottato, la destinazione ad edilizia economica e popolare ai sensi della legge* 18 *aprile* 1962, *n.* 167.

Nei comuni che non dispongono dei piani previsti dalla legge 18 *aprile* 1962, *n.* 167, *o nel caso in cui le aree individuate dai piani predetti risultino insufficienti*

o inidonee, il comune indica le aree necessarie all'intervento edilizio nell'ambito delle zone residenziali dei piani regolatori e dei programmi di fabbricazione, sempre che questi risultino approvati o adottati e trasmessi per le approvazioni di legge.

Nel caso in cui non sia possibile la localizzazione delle aree a norma dei precedenti commi, il comune adotta un piano di individuazione delle aree necessarie all'intervento anche in deroga allo strumento urbanistico vigente. La deliberazione del consiglio comunale è immediatamente depositata nella segreteria comunale e l'eseguito deposito è reso noto al pubblico mediante avviso da affiggere nell'albo del comune. Entro dieci giorni dall'affissione all'albo dell'avviso di deposito gli interessati possono presentare al comune le proprie opposizioni. Trascorso il termine predetto la delibera viene trasmessa alla regione unitamente alle opposizioni presentate. La regione adotta le proprie definitive determinazioni sul piano di individuazione delle aree nel termine di dieci giorni dalla ricezione della delibera comunale. Trascorso tale termine il piano si intende approvato e le opposizioni respinte.

Con le deliberazioni adottate a norma dei precedenti commi sono precisati, ove necessario anche in variante ai piani regolatori ed ai programmi di fabbricazione vigenti o adottati, i limiti di densità, di altezza, di distanza fra i fabbricati, nonché i rapporti massimi fra spazi destinati agli insediamenti e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico ed a parcheggio.

Art. 3.

Il commissario, sulla base delle indicazioni degli enti locali interessati, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, redige il programma di massima relativo agli interventi, alle priorità ed alla ripartizione dei fondi per gli effetti di cui al precedente art. 2, tenuto conto degli eventuali affidamenti già accordati dalla Cassa depositi e prestiti, e lo trasmette alla Cassa stessa.

Il commissario, accertata la conformità al programma di cui al precedente comma delle delibere, da adottarsi dalle giunte degli enti locali e divenute esecutive, le trasmette alla Cassa depositi e prestiti con il nulla-osta alla concessione dei mutui. Copia delle delibere, munite del nulla-osta, è altresì trasmessa al Comitato interministeriale per la programmazione economica.

La Cassa depositi e prestiti provvede con precedenza assoluta.

Per la deliberazione e concessione dei mutui di cui al presente decreto, il direttore generale della Cassa depositi e prestiti può assumere i poteri del consiglio di amministrazione. I provvedimenti così adottati saranno comunicati al consiglio di amministrazione nella prima adunanza successiva alla emissione di essi.

Art. 4.

Per gli alloggi acquistati o realizzati ai sensi del precedente art. 2 e fino alla estinzione dei relativi mutui, gli enti locali mutuatari versano alla entrata del bilancio dello Stato l'importo corrispondente ai canoni di locazione dovuti dagli assegnatari, ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392.

Art. 5.

La sospensione e la proroga dei termini a favore delle persone fisiche disposte con l'art. 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, e successive modificazioni, non si applicano ai giudizi di idoneità per l'inquadramento nei ruoli dei professori associati e dei ricercatori di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Art. 6.

All'onere di lire 500 miliardi, derivante dall'applicazione dell'art. 1 del presente decreto, si provvede mediante corrispondente riduzione dello *specifico* stanziamento iscritto al cap. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1981.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio.

Art. 7.

Nei comuni nei quali sono andati distrutti, a seguito del terremoto del novembre 1980, le liste e lo schedario elettorali, le commissioni elettorali comunali devono provvedere alla ricompilazione delle suddette liste sulla base delle indicazioni fornite dagli atti anagrafici, dallo stato civile, dalle liste di leva, o dai ruoli matricolari depositati nell'archivio comunale. Ove manchino tali indicazioni, possono utilizzarsi registri, atti e documenti in possesso dei comuni stessi o di altri enti ed uffici. Alle richieste dei sindaci per la acquisizione dei documenti necessari all'attuazione degli adempimenti del presente articolo si deve corrispondere entro cinque giorni dalla richiesta. Le liste, nelle quali dovranno essere compresi anche i cittadini che compiranno il diciottesimo anno di età entro il 30 giugno 1981, verranno immediatamente rimesse alla commissione elettorale mandamentale.

Le operazioni di cui al comma precedente nonché quelle prescritte all'art. 32, primo comma, punti 2, 3, 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni, devono essere effettuate entro il trentesimo giorno antecedente quello stabilito per le prime consultazioni elettorali che avranno luogo dopo la entrata in vigore del presente decreto.

Le liste ricompilate sono depositate nella segreteria comunale per cinque giorni; ogni cittadino ha diritto di prenderne visione e può, entro lo stesso termine, proporre ricorso alla commissione elettorale mandamentale. Il sindaco dà pubblico avviso dell'avvenuto deposito.

Nei successivi tre giorni la commissione elettorale mandamentale provvede all'esame ed all'approvazione delle liste.

Le operazioni di cui all'art. 33, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni, sono effettuate entro 48 ore dal termine delle operazioni di cui al precedente comma.

Art. 8.

I comuni colpiti dal sisma possono, a richiesta dei sindaci, essere autorizzati dal prefetto a riunire nello stesso fabbricato sezioni elettorali, in deroga a tutte le limitazioni previste all'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.

Nei casi in cui, per la indisponibilità di locali idonei, non è possibile assicurare ad una sezione elettorale una propria sede, la commissione elettorale comunale provvede ad assegnare tutti gli elettori della sezione al seggio di altra sezione contigua o posta nelle più immediate vicinanze.

Dell'avvenuta assegnazione il sindaco ne dà notizia agli interessati con apposito manifesto, nonché al presidente della corte di appello, al prefetto ed alla commissione elettorale mandamentale competente.

Il tal caso al seggio è assegnato un numero doppio di urne per ciascuna consultazione, nelle quali vengono indifferentemente introdotte le schede votate dagli elettori di entrambe le sezioni.

Per le operazioni di voto e di scrutinio viene redatto un unico verbale, nel quale si dà atto dell'avvenuto abbinamento delle sezioni elettorali.

Art. 9.

Gli elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni *colpiti dal sisma*, i quali nei giorni delle consultazioni si trovino ancora fuori del comune di iscrizione elettorale, sono ammessi a votare nel comune in cui si trovano con le modalità previste dall'art. 49 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, sempre che le consultazioni che hanno luogo interessino l'intero territorio nazionale.

Sono altresì ammessi a votare, ai sensi del citato art. 49, gli elettori che nei giorni delle consultazioni si trovino fuori del comune di residenza perché impiegati nei servizi di soccorso dello Stato e degli altri enti pubblici nelle province terremotate.

Gli elettori indicati nel primo e secondo comma votano previa esibizione, oltre che del certificato elettorale, di una attestazione rilasciata, rispettivamente, dal sindaco del comune in cui si trovano dalla quale risulti la loro temporanea dimora nel comune stesso, ovvero dall'amministrazione di appartenenza o di impiego da cui risulti l'utilizzazione nelle opere di soccorso.

L'attestazione, a cura del presidente del seggio, è ritirata ed allegata al talloncino di controllo del certificato elettorale.

Art. 10.

Nei comuni *colpiti dal sisma*, le elezioni per la rinnovazione dei consigli comunali che devono aver luogo per scadenza del quinquennio di carica o per motivi diversi dalla scadenza, saranno indette dai predetti, a norma dell'art. 18 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, entro novanta giorni dalla cessazione delle cause di forza maggiore che hanno impedito la regolare convocazione dei comizi.

Le disposizioni del presente articolo e quelle di cui ai precedenti articoli 7, 8 e 9 hanno vigore limitatamente all'anno 1981.

Art. 10-*bis.*

Nei confronti dei contribuenti e dei sostituti d'imposta aventi domicilio fiscale nei comuni disastrati, individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 1, *primo comma, del decreto-legge* 13 *febbraio* 1981, *n.* 19 *convertito, con modificazioni, nella legge* 15 *aprile* 1981, *n.* 128, *i termini per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi e dei certificati di cui all'articolo* 1, *quarto comma, lettera* d), *del decreto del Presidente della Repubblica* 29 *settembre* 1973, *n.* 600, *scaduti o aventi scadenza tra il* 23 *novembre* 1980 *e il* 29 *novembre* 1981, *sono fissati al* 30 *novembre* 1981.

Art. 11.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

AVVERTENZA. — *La legge* 14 *maggio* 1981, *n.* 219, *contiene, inoltre, disposizioni aggiuntive alla conversione del decreto-legge* (*articoli* 2 - 85).

(3024)

MINISTERO DELLE FINANZE

Sospensione della riscossione di imposte dirette erariali dovute da Gusmai Antonio e Gusmai Franco, soci della S.n.c. « F.lli A. F. Gusmai », in Trani.

Con decreto ministeriale 5 maggio 1981, la riscossione del carico tributario di L. 106.997.868 dovuto dai signori Gusmai Antonio e Gusmai Franco, soci della S.n.c. « F.lli A. F. Gusmai », in Trani, è stata sospesa, ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data del decreto stesso. L'intendenza di finanza di Bari, nel provvedimento di esecuzione, determinerà l'ammontare degli interessi dovuti ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dal medesimo art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46. L'esattore, in via cautelare, manterrà in vita gli atti esecutivi posti in essere nei confronti dei menzionati contribuenti che dovranno, comunque, prestare idonea garanzia per l'eventuale parte del credito non tutelato dai predetti atti esecutivi. L'efficacia del predetto decreto resta condizionata alla prestazione della garanzia (se richiesta) entro il termine che sarà fissato dall'intendenza di finanza di Bari. La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

(2973)

Sospensione della riscossione di imposte dirette erariali dovute dalla ditta Di Pasquantonio Otello, in Teramo

Con decreto ministeriale 9 maggio 1981, la riscossione del carico tributario di L. 2.229.028.337, dovuto dalla ditta « Di Pasquantonio Otello » è sospesa ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del presente decreto. L'intendenza di finanza di Teramo, nel provvedimento di esecuzione, determinerà l'ammontare degli interessi dovuti dalla menzionata ditta ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dal medesimo art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46. A garanzia del credito erariale dovranno comunque mantenersi in vita, in via cautelare, sia gli eventuali atti esecutivi esattoriali sui beni strumentali ed immobili della ditta in parola sia l'ipoteca già iscritta sugli automezzi intestati alla ditta medesima. La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

(2974)

PROVINCIA DI TRENTO

Errata-corrige

Lo schema del primo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Trento, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 24 aprile 1981, deve intendersi adottato con deliberazione della giunta provinciale 20 febbraio 1981, n. 1184, anzichè con decreto del presidente della giunta provinciale 20 febbraio 1981 come erroneamente indicato nell'intestazione.

(2984)

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognomi nella forma originaria

Con decreto prefettizio 27 marzo 1981 il decreto prefettizio 6 dicembre 1934, n. 11419/5156, con il quale il cognome della sig.ra Gulich Maria ved. Štoka, nata a Duttogliano il 2 febbraio 1898, venne ridotto nella forma italiana di « Stocca » a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, convertito in legge 24 maggio 1926, n. 898, con estensione ai figli Stanislao e Lidia, è stato revocato, in seguito ad istanza prodotta in data 9 gennaio 1981, per quanto riguarda gli effetti nei confronti della figlia di Stanislao, sig.ra Stocca Elviana, il cui cognome è restituito, pertanto, nella forma originaria di « Štoka ». Il sindaco del comune di Trieste è incaricato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 e alla notificazione del predetto decreto all'interessata.

(2128)

Con decreto prefettizio 30 aprile 1981 il decreto prefettizio 26 novembre 1929, n. 11419/528/29.V., con il quale il cognome del sig. Kralj Giovanni Maria, nato a Trieste l'8 dicembre 1883, venne ridotto nella forma italiana di « Carli », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, convertito in legge 24 maggio 1926, n. 898, con estensione alla moglie Lucia Malalan, ai figli Bernarda, Bruna, Alberto, Emilio, Maria, Marcello e Mario, è stato revocato in seguito a domanda prodotta in data 13 febbraio 1981 dal figlio del predetto, sig. Carli Mario, nato a Trieste il 29 gennaio 1928 e residente a Trieste - Opicina n. 1244, il cui cognome è restituito, pertanto, nella forma originaria di « Kralj ». Uguale restituzione in pristino viene fatta per il cognome di Carli assunto dalla moglie del predetto Milcovich Albina, nata a Trieste il 9 aprile 1930. Il sindaco di Trieste è incaricato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 e alla notificazione del predetto decreto all'interessato.

(2817)

Con decreto prefettizio 30 aprile 1981 il decreto prefettizio 4 marzo 1933, n. 11419/340, con il quale il cognome del sig. Antonio Kozina, nato a Erpelle Cosina l'8 marzo 1898, venne ridotto nella forma italiana di Cosina a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, convertito in legge 24 maggio 1926, n. 898, con estensione alla moglie Angela Gorup, ai figli Antonio e Albina, è stato revocato in seguito a domanda prodotta in data 12 febbraio 1981 dalla nipote del predetto, sig.a Cosina Eugenia, nata a Trieste il 20 giugno 1962 e residente a San Dorligo della Valle - Prebenico n. 11, il cui cognome è restituito, pertanto, nella forma originaria di « Kozina ». Il sindaco di San Dorligo della Valle è incaricato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 e alla notificazione del predetto decreto all'interessata.

(2818)

Con decreto prefettizio 8 aprile 1981, il decreto prefittizio 23 giugno 1931, n. 11419/23198, con il quale il cognome vedovile della sig.ra Antonia Reghent vedova Bukavec, nata a Trieste il 7 agosto 1880, venne ridotto nella forma italiana di « Bucchi », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, convertito in legge 24 maggio 1926, n. 898, con estensione ai figli Giovanni, Stefania e Giovanna, è stato revocato, in seguito ad istanza prodotta in data 9 gennaio 1981, per quanto riguarda gli effetti nei confronti della figlia Stefania Bucchi in Sardo, il cui cognome è restituito, pertanto, nella forma originaria di « Bukavec ». Il sindaco di Trieste è incaricato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 e alla notificazione del predetto decreto prefettizio all'interessata.

(2390)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso pubblico, per esame-colloquio, a cinquecento posti di allievo vice ispettore del ruolo degli ispettori della polizia di Stato.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, concernente il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, concernente il nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato;

Vista la legge 9 dicembre 1977, n. 903, concernente parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Considerato che l'art. 102, comma primo, della citata legge 1° aprile 1981, n. 121, autorizza a bandire, entro trenta giorni dalla sua entrata in vigore, un pubblico concorso per esame-colloquio per la copertura di un quinto dei posti disponibili nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori della polizia di Stato;

Ritenuto di dover bandire un pubblico concorso per esame-colloquio per la copertura di cinquecento posti di allievo vice ispettore del ruolo degli ispettori della polizia di Stato, in quanto non sono ancora determinabili i posti disponibili nella qualifica iniziale del ruolo anzidetto;

Ritenuto di non dover riservare alcuno dei cinquecento posti anzidetti, in forza di quanto statuito dall'art. 45 della legge 1° aprile 1981, n. 121, ai giovani iscritti nelle graduatorie di cui agli articoli 26-*quater* e 26-*quinquies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito con modificazioni nella legge 29 febbraio 1980, n. 33;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, contenente il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige ed il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, contenente norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego, nonché il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 104, recante norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di disciplina transitoria dell'appartenenza ai vari gruppi linguistici;

Ritenuto di dover riservare i posti da mettere a concorso nella provincia di Bolzano ai candidati in possesso dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;

Visto il proprio decreto in pari data, con il quale vengono stabiliti i criteri per l'accertamento dell'idoneità fisico-psichica e per la valutazione delle qualità attitudinali dei concorrenti;

Ritenuto che non è possibile prevedere il numero dei candidati e che si rende indispensabile stabilire successivamente il diario e la sede o le sedi in cui si svolgeranno gli esami colloqui del concorso;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per esame-colloquio, ad allievo vice ispettore del ruolo degli ispettori della polizia di Stato per le seguenti regioni e per i posti indicati a fianco di ciascuna di esse:

Regioni	Posti
Piemonte	39
Valle d'Aosta	1
Lombardia	82
Friuli-Venezia Giulia	9
Veneto	38
Trentino-Alto Adige	7
Emilia-Romagna	28
Liguria	16
Toscana	30
Marche	8
Umbria	5
Abruzzo	7
Lazio	85
Molise	2
Campania	48
Basilicata	3
Puglia	24
Calabria	15
Sicilia	40
Sardegna	13
Totale	500

Nell'ambito delle regioni anzidette sono stabiliti i seguenti posti per ciascuna provincia:

Regioni	Province	Posti
Piemonte	Alessandria	3
	Asti	1
	Cuneo	3
	Novara	3
	Torino	26
	Vercelli	3
Valle d'Aosta	Aosta	1
Lombardia	Bergamo	6
	Brescia	6
	Como	5
	Cremona	2
	Mantova	2
	Milano	51
	Pavia	3
	Sondrio	1
	Varese	6
Friuli-Venezia Giulia	Gorizia	1
	Pordenone	1
	Trieste	4
	Udine	3
Veneto	Belluno	1
	Padova	10
	Rovigo	2
	Treviso	4
	Venezia	8
	Verona	5
	Vicenza	8
Trentino-Alto Adige	Bolzano	4
	Trento	3
Emilia-Romagna	Bologna	9
	Ferrara	2
	Forlì	5
	Modena	3
	Parma	2
	Piacenza	2
	Ravenna	3
	Reggio Emilia	2
Liguria	Genova	10
	Imperia	2
	La Spezia	2
	Savona	2
Toscana	Arezzo	1
	Firenze	13
	Grosseto	2
	Livorno	3
	Lucca	3
	Massa Carrara	2
	Pisa	3
	Pistoia	2
	Siena	1
Marche	Ancona	3
	Ascoli Piceno	2
	Macerata	1
	Pesaro	2
Umbria	Perugia	4
	Terni	1
Abruzzo	Chieti	2
	L'Aquila	2
	Pescara	2
	Teramo	1
Lazio	Frosinone	2
	Latina	3
	Rieti	1
	Roma	78
	Viterbo	1
Molise	Campobasso	1
	Isernia	1
Campania	Avellino	2
	Benevento	2
	Caserta	5
	Napoli	32
	Salerno	7
Basilicata	Matera	1
	Potenza	2
Puglia	Bari	9
	Brindisi	3
	Foggia	5
	Lecce	4
	Taranto	3

Regioni	Province	Posti
Calabria	Catanzaro	5
	Cosenza	4
	Reggio Calabria	6
Sicilia	Agrigento	3
	Catania	10
	Caltanissetta	2
	Enna	1
	Messina	5
	Palermo	12
	Ragusa	1
	Siracusa	3
	Trapani	3
Sardegna	Cagliari	5
	Nuoro	4
	Oristano	1
	Sassari	3
	Totale	500

Il candidato deve indicare nella domanda di partecipazione al concorso una o più regioni in ordine di preferenza, cui chiede di essere assegnato a prestare servizio dopo la frequenza dei prescritti corsi di formazione.

Le assegnazioni a ciascuna provincia avverranno secondo l'ordine di graduatoria, tenendo conto delle preferenze circa la sede regionale di servizio espresse dal candidato secondo le modalità fissate nel precedente comma.

I vincitori del presente concorso non potranno nei primi quattro anni dall'ingresso in carriera essere trasferiti o, comunque, comandati a prestare servizio fuori dalla regione alla quale sono stati assegnati.

Dei sette posti messi a concorso nella regione Trentino-Alto Adige, quattro sono ripartiti in uffici siti nella provincia di Bolzano e riservati, subordinatamente al possesso degli altri requisiti prescritti, a coloro che abbiano conseguito l'attestato di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

Resta salvo quanto previsto dall'art. 2 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

Art. 2.

Per la partecipazione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) avere il godimento dei diritti civili e politici;

c) avere compiuto il diciottesimo anno di età e non oltrepassato il trentesimo. Non sono applicabili le deroghe al limite di età previste dalla legge per l'ammissione ai pubblici impieghi (art. 45 della legge 1° aprile 1981, n. 121);

d) avere l'idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio di polizia in conformità alle disposizioni contenute nel proprio decreto in pari data, che si allega come tabella 1 e costituisce parte integrante del presente decreto;

e) essere in possesso del titolo di studio di scuola media superiore o equivalente (maturità classica o scientifica, diploma di geometra, diploma di maestra d'asilo, ecc.);

f) avere sempre tenuto buona condotta;

g) essere in regola, per i candidati di sesso maschile, nei riguardi degli obblighi di leva.

Art. 3.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

A norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono essere ammessi al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nonché coloro che sono stati espulsi dalle Forze armate e dai Corpi militarmente organizzati, che hanno riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.

A norma dell'art. 128, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono, altresì, concorrere coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego presso una pubblica amministrazione, per i motivi di cui alla lettera *d*) dell'art. 127 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Per difetto dei prescritti requisiti sarà disposta l'esclusione dal concorso con decreto motivato del Ministro.

Art. 4.

Con successivo decreto sarà stabilita la composizione della commissione esaminatrice e, eventualmente, la costituzione di commissioni distaccate.

Art. 5.

Le domande di partecipazione al concorso redatte su carta da bollo conformemente al modello allegato dovranno essere presentate alla questura della provincia in cui il candidato ha la propria residenza entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dalla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande anzidette si considereranno prodotte in tempo utile anche se spedite alla questura suddetta, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro lo stesso termine di trenta giorni.

A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda oltre il cognome e nome:

1) la data e il luogo di nascita;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero il motivo della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate, nonché i procedimenti penali pendenti a loro carico;

5) il titolo di studio, con l'indicazione dell'istituto che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi di leva per i candidati di sesso maschile;

7) i servizi eventualmente prestati come dipendenti presso le pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

L'amministrazione provvederà d'ufficio ad accertare il requisito della buona condotta e quello dell'idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio di polizia, nonché le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

Le domande dovranno, altresì, contenere la precisa indicazione del recapito al quale dovranno essere fatte le comunicazioni relative al presente concorso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di recapito, nonché la dichiarazione di non essere iscritti ad alcun partito politico, oppure, in caso di iscrizione a partito politico o organizzazione sindacale diversa da quelle di cui all'art. 83 della legge 1° aprile 1981, n. 121, di essere disposti a dare le dimissioni dal partito o organizzazione sindacale suddetti, ove si consegua la nomina.

Nella domanda dovranno essere, inoltre, indicate le regioni nelle quali il candidato chiede, in ordine di preferenza, di essere assegnato a prestare servizio dopo la frequenza dei prescritti corsi di formazione.

I candidati che intendono concorrere ai posti riservati, di cui al precedente art. 1, quinto comma, dovranno farne richiesta nella domanda di ammissione al concorso, precisando gli estremi del titolo in base al quale concorrono a tali posti ed indicando, altresì, nell'ipotesi di appartenenza al gruppo ladino, la lingua, italiana o tedesca, nella quale vorranno sostenere la prevista prova di esame.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante o da un cancelliere o dal funzionario che riceve la domanda stessa, nel caso in cui venga presentata direttamente.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della prescritta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio o del direttore dello stabilimento presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte od incomplete indicazioni di recapito da parte dell'aspirante o di mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 6.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso disposta ai sensi dell'art. 3, quarto comma del presente decreto, saranno invitati a sottoporsi nel luogo, giorno ed ora che saranno loro preventivamente comunicati, alla visita medica preliminare e, successivamente, alla visita medica definitiva e all'accertamento delle qualità attitudinali, di cui al proprio decreto, in pari data, allegato come tabella 1.

I candidati dichiarati non idonei, secondo le norme contenute nell'anzidetto allegato proprio decreto in pari data, saranno esclusi dal concorso con decreto motivato del Ministro.

Art. 7.

I candidati giudicati idonei in sede di visite mediche e di accertamenti delle qualità attitudinali sono tenuti, muniti di un idoneo documento di riconoscimento, a presentarsi per sostenere l'esame colloquio nel luogo, giorno ed ora che saranno loro comunicati almeno venti giorni prima della data che verrà stabilita per lo svolgimento dell'esame colloquio stesso.

L'esame colloquio sarà superato dai candidati che avranno ottenuto una votazione non inferiore a sei decimi.

Le sedute dedicate all'esame-colloquio sono pubbliche.

Al termine di ogni seduta, la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati ascoltati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso, nel medesimo giorno, in apposito albo della sede dell'esame colloquio.

Art. 8.

La prova del concorso consiste in un esame colloquio vertente sulle seguenti materie:

diritto penale e diritto processuale penale;

nozioni di diritto costituzionale e di diritto amministrativo;

legislazione speciale amministrativa in materia di pubblica sicurezza.

Art. 9.

Il candidato che non si presenti nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti per gli accertamenti fisici, psichici e attitudinali, nonché per l'esame-colloquio, viene escluso dal concorso con decreto motivato del Ministro.

Art. 10.

I candidati che conseguiranno l'idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio di polizia e che supereranno l'esame colloquio saranno invitati a far pervenire al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale del personale, entro il termine perentorio di dieci giorni, decorrenti dal giorno in cui avranno ricevuto l'avviso in tal senso, i documenti necessari per dimostrare il possesso di eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dalle altre disposizioni di legge in materia, che siano tuttora vigenti.

Art. 11.

La graduatoria di merito del concorso viene stabilita in base alla votazione riportata da ciascun candidato nell'esame colloquio e, tenuto conto delle preferenze di legge, viene approvata con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

A tal fine, i concorrenti che verranno utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale del personale, nel termine perentorio di venti giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto l'invito in tal senso, i documenti di rito per comprovare il possesso dei requisiti anzidetti.

Art. 12.

I documenti che saranno presentati o perverranno dopo il termine stabilito dall'art. 10 saranno considerati privi di efficacia ai fini del presente concorso, anche se siano stati spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

Analogamente saranno considerati privi di efficacia i documenti che perverranno dopo il termine stabilito dall'art. 11 e ciò determinerà l'esclusione dalla nomina.

Non è ammesso il riferimento a documenti prodotti in altri concorsi, anche se indetti dal Ministero dell'interno.

Art. 13.

La nomina dei vincitori sarà fatta secondo le norme e con le riserve dei posti previste dall'art. 1 del presente decreto, nonché con quelle previste a favore di talune categorie di cittadini dalle vigenti disposizioni ed, in particolare, dalla legge 2 aprile 1968, n. 482.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

Art. 14.

I vincitori del concorso saranno nominati allievi vice ispettori del ruolo degli ispettori della polizia di Stato e saranno inviati a frequentare, per la durata di sei mesi, un corso preordinato alla loro formazione tecnico-professionale di agenti di pubblica sicurezza e ufficiali di polizia giudiziaria, con particolare riguardo all'attività investigativa, secondo il programma da stabilire con successivo decreto.

Al termine di tale corso gli allievi vice ispettori completeranno la loro formazione professionale frequentando, prima di raggiungere la sede loro assegnata, un apposito corso di tre mesi presso la scuola superiore di polizia secondo il programma da stabilire con altro successivo decreto.

Coloro che non assumano, senza giustificato motivo, servizio nella sede e nel termine loro assegnati saranno considerati decaduti dalla nomina.

Art. 15.

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

Di tale pubblicazione verrà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso decorrerà il termine per eventuali impugnative.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 maggio 1981

Il Ministro: ROGNONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *maggio* 1981
Registro n. 9 *Interno, foglio n.* 9

Modello della domanda
(in carta da bollo)

Alla questura di . . . . . .

Il sottoscritto . . . . nato il . . . . a . . . . e residente . . . . chiede al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale del personale, di essere ammesso a partecipare al concorso per il conferimento di cinquecento posti di allievo vice ispettore del ruolo degli ispettori della polizia di Stato.

A tal fine dichiara:

1) di essere cittadino italiano;

2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . .

3) di non avere riportato condanne penali e di non avere a carico procedimenti penali pendenti;

4) di essere in possesso del diploma di . . . . conseguito presso l'istituto . . . . in data . . . . .;

5) di essere nei riguardi degli obblighi militari in posizione di . . . .;

6) di non essere iscritto ad alcun partito politico o organizzazione sindacale diversa da quelle di cui all'art. 83 della legge 1° aprile 1981, n. 121;

7) di voler essere assegnato a prestare servizio, in ordine di preferenza, nelle seguenti regioni . . .,

8) di voler ricevere le comunicazioni relative al presente concorso al seguente indirizzo . . . .

Dichiara, altresì, di impegnarsi a far conoscere le successive, eventuali variazioni del proprio recapito.

Data, ...

Firma e indirizzo con l'indicazione del proprio numero di codice postale

. . . .

Autentica della firma

. . . .

N.B. — *A*) Gli aspiranti che siano stati o si trovino tuttora alle dipendenze di pubbliche amministrazioni devono indicare i servizi prestati e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego.

B) Gli aspiranti che intendono concorrere ai posti riservati di cui all'art. 1, quinto comma, del bando, devono farne esplicita richiesta nella domanda di ammissione, indicando gli estremi del titolo in base al quale possono concorrere a tali posti e precisando, altresì, nell'ipotesi di appartenenza al gruppo ladino, la lingua, italiana o tedesca, nella quale vorranno sostenere la prevista prova di esame.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 102 della legge 1° aprile 1981, n. 121;

Ritenuta la necessità di determinare i criteri per l'accertamento dell'idoneità fisico-psichica e per la valutazione delle qualità attitudinali dei candidati al concorso pubblico straordinario a posti della qualifica iniziale del ruolo degli ispettori della polizia di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Per l'accertamento dell'idoneità fisico-psichica, prevista dall'art. 102 della legge 1° aprile 1981, n. 121, i candidati al concorso straordinario per ispettore saranno sottoposti, in sede periferica, a visita medica preliminare a cura di un sanitario della polizia di Stato.

I candidati dichiarati idonei alla visita medica di cui al comma precedente saranno sottoposti ad una visita medica definitiva da parte di una commissione medica centrale, appositamente costituita.

I candidati dichiarati non idonei, alla visita medica preliminare, che non chiederanno contestualmente, all'atto di tale comunicazione, di essere sottoposti alla visita medica di controllo di cui al precedente comma, saranno esclusi dal concorso.

Il giudizio d'idoneità o di non idoneità espresso dalla commissione medica centrale è definitivo e sarà comunicato ai candidati seduta stante.

Le visite mediche di cui sopra dovranno accertare con rigorosa scrupolosità se i concorrenti siano dotati di valida costituzione e funzionalità organica, regolare conformazione scheletrica ed efficiente sviluppo muscolare, siano esenti da infermità o da imperfezioni fisiche e psichiche e diano affidamento di poter bene disimpegnare le funzioni di polizia.

In particolare i candidati per poter essere ammessi al sopraindicato concorso dovranno possedere i seguenti requisiti:

statura non inferiore a m 1,65 per gli uomini e 1,58 per le donne;

visus corretto pari a 10/10 in ciascun occhio; l'eventuale vizio di rifrazione, in ogni caso, non superiore ai seguenti limiti:

a) miopia e ipermetropia: 3 diottrie in ciascun occhio;

b) astigmatismo regolare (miopico ed ipermetropico): 3 diottrie;

c) astigmatismo misto: 3 diottrie quale somma dello astigmatismo miopico ed ipermetropico;

d) senso cromatico normale.

Per quanto riguarda la funzione uditiva i concorrenti dovranno percepire la voce afona a 8 metri da un orecchio almeno, e ad una distanza non inferiore a 6 metri dall'altro.

Saranno causa di inidoneità i disturbi della parola (dislalia e disartria), anche se di lieve entità.

Per tutti i concorrenti saranno eseguiti i necessari accertamenti clinici, strumentali e di laboratorio.

Art. 2.

I candidati riconosciuti idonei alla visita medica definitiva di cui all'articolo precedente verranno sottoposti all'accertamento delle qualità attitudinali.

Ai fini della valutazione di tali qualità, verrà somministrata ai candidati a cura del centro psico-tecnico del Dipartimento della pubblica sicurezza, una serie di tests, integrati da colloquio, diretti ad accertare il livello evolutivo, la stabilità emotiva, l'efficienza intellettuale e l'integrazione sociale.

Il giudizio di idoneità o non idoneità, riportato nel predetto accertamento è definitivo.

I concorrenti giudicati non idonei saranno, pertanto, esclusi dal concorso.

Roma, addì 15 maggio 1981

Il Ministro: ROGNONI

(2989)

Nuovo diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a sette posti di segretario nel ruolo organico del personale della carriera di concetto amministrativa dell'Amministrazione civile dell'interno.

A seguito dell'ampliamento degli organici dei ruoli della Amministrazione civile dell'interno previsto dalla legge 1° aprile 1981, n. 121, concernente il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza ed in relazione alla immediata esigenza di assunzione di personale, le prove scritte del concorso pubblico a sette posti di segretario in prova della carriera di concetto amministrativa dell'Amministrazione civile dell'interno, indetto con decreto ministeriale 8 luglio 1980, sono state anticipate e si terranno nei giorni 9 e 10 giugno 1981, alle ore 8, in Roma, presso il palazzo dello Sport (EUR).

La presente comunicazione modifica l'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 7 del 14 marzo 1981.

(3031)

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per titoli ed esami, per la nomina di venti sottotenenti in servizio permanente effettivo del corpo tecnico dell'Esercito, riservato ai giovani in possesso del biennio propedeutico di ingegneria.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito e successive modificazioni;

Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574, concernente l'unificazione e il riordinamento dei ruoli normali, speciali e di complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo stato degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1960, n. 65, concernente il riordinamento degli studi della facoltà di ingegneria;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione delle firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente norme di principio sulla disciplina militare;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli ed esami, per la nomina di venti sottotenenti in servizio permanente effettivo del corpo tecnico dell'Esercito, riservato ai giovani che abbiano sostenuto con esito favorevole gli esami del biennio propedeutico di ingegneria, da assegnare alla scuola di applicazione di Torino e da ammettere alla frequenza del terzo anno dei corsi di studi per il conseguimento della laurea in ingegneria presso il Politecnico di Torino.

I posti messi a concorso sono così ripartiti:

undici per il corso di laurea in ingegneria meccanica;

sei per il corso di laurea in ingegneria elettronica;

uno per il corso di laurea in ingegneria chimica;

uno per il corso di laurea in ingegneria civile (sezione edile);

uno per il corso di laurea in ingegneria nucleare.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani, anche se alle armi, in possesso del titolo di studio previsto dal precedente articolo, che si trovino nelle seguenti condizioni:

a) non abbiano superato, al 31 dicembre 1981, il 26° anno di età. Gli aumenti dei limiti di età previsti dalle vigenti disposizioni di legge per l'ammissione ai pubblici impieghi non si cumulano con detto limite massimo di età;

b) siano in possesso della piena idoneità fisio-psico-attitudinale al servizio militare incondizionato quali ufficiali ed abbiano statura non inferiore a m 1,63.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata, sottoscritte dai candidati dovranno essere indirizzate e fatte pervenire, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, al Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito:

direttamente, se trattasi di giovani non ancora incorporati e di militari in congedo;

tramite il comando del reparto od ente da cui dipendono, se trattasi di militari alle armi.

I concorrenti residenti all'estero potranno, nel termine suddetto, presentare la domanda alla competente autorità diplomatica o consolare.

Il candidato dovrà dichiarare nella domanda:

il corso di laurea prescelto tra quelli indicati nel precedente art. 1;

la data e il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne riportate;

la sua posizione militare;

indirizzo (ogni variazione dell'indirizzo che venga a verificarsi durante l'espletamento del concorso dovrà essere segnalata tempestivamente al Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito);

lo stato civile con generalità complete, se coniugato, della consorte ed indirizzo della sua famiglia d'origine (ogni variazione dello stato civile che venisse a verificarsi durante l'espletamento del concorso dovrà essere segnalata tempestivamente al Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito);

l'eventuale possesso dei requisiti che diano luogo all'applicazione dei benefici previsti dal successivo art. 13;

documenti e titoli allegati alla domanda.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante (o dalla competente autorità diplomatica o consolare, se il concorrente risiede all'estero).

Se l'aspirante è in servizio militare la di lui firma dovrà essere autenticata dal comandante del reparto od ente dal quale dipende.

La data di arrivo della domanda risulta dal bollo di ufficio o da dichiarazione del comando del reparto od ente presso il quale il concorrente è in forza.

La domanda si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopraindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 4.

Ai fini della valutazione dei titoli di cui all'art. 11 del presente bando i concorrenti dovranno produrre a corredo della domanda di ammissione al concorso un certificato, in carta bollata, rilasciato dalla competente università od istituto superiore, comprovante il titolo di studio richiesto al precedente art. 1 (cioè superamento degli esami del biennio propedeutico di ingegneria) conseguito presso una delle facoltà di ingegneria previste dal decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1960, n. 53.

Nel certificato predetto dovranno risultare i voti riportati nelle singole materie, elencate secondo il piano annuale di studi del corso di laurea frequentato.

I giovani provvisti di titolo di studio estero allegheranno un programma dettagliato degli studi compiuti e di quelli ancora da compiere per conseguire la laurea. L'autorità diplomatica o consolare dovrà apporre il visto su ciascun documento ed aggiungere una esplicita dichiarazione dalla quale risulti a quali successivi corsi di studi dia adito, nello Stato in questione, il titolo presentato.

Alla domanda il concorrente dovrà allegare il piano di studi da lui previsto per conseguire la laurea in ingegneria ed approvato dalla facoltà per i cinque anni, aggiornato fino all'ultimo anno di iscrizione, nonché tutti quei documenti che ritenesse utili ai fini della valutazione dei titoli di cui al primo comma, lettere *c*) e *d*), dell'art. 11 del presente bando.

L'amministrazione militare si riserva di apportare modifiche ai piani di studio previsti dai vincitori del concorso.

Art. 5.

Il Ministro della difesa può, con provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso qualsiasi candidato che non venisse ritenuto in possesso dei requisiti prescritti.

Art. 6.

Per gli accertamenti fisio-psico-attitudinali i concorrenti saranno invitati a presentarsi presso il comando della scuola di applicazione in Torino.

Saranno eliminati dal concorso i candidati che senza giustificato motivo non si presenteranno nei giorni per ciascuno fissati.

Art. 7.

L'idoneità fisica al servizio militare dei concorrenti sarà accertata mediante visita medico-collegiale presso l'ospedale militare di Torino.

La commissione per la visita medico-collegiale sarà composta dal direttore dell'ospedale (presidente) e da due ufficiali medici in s.p.e. (membri) dei quali uno potrà essere subalterno.

Il giudizio sarà comunicato agli interessati seduta stante e il relativo verbale subito trasmesso al Ministero.

Per i concorrenti residenti all'estero, le ambasciate, legazioni o consolati generali equiparati a legazioni, designeranno per la visita due medici fiduciari cui spetta il compito di redigere e sottoscrivere il relativo verbale che deve essere vistato dalle predette autorità.

I concorrenti dichiarati inabili alla visita medico-collegiale, sempreché ne abbiano fatto richiesta per iscritto seduta stante, saranno sottoposti a visita medica di appello, presso la direzione di sanità del I comando militare territoriale, da parte di una commissione composta del direttore di sanità del comando militare territoriale (presidente) e da due ufficiali medici superiori in servizio permanente (membri) esclusi quelli che eventualmente avessero fatto parte della prima commissione.

Il giudizio di appello per i concorrenti residenti all'estero sarà devoluto ad apposita commissione nominata dal Ministero della difesa (ufficio del capo del Corpo sanitario dell'Esercito).

I concorrenti dichiarati inabili anche nella visita di appello o che vi abbiano rinunciato saranno eliminati dal concorso.

In ogni caso il Ministero si riserva la facoltà di far sottoporre i candidati a visita medica presso il collegio medico legale.

Art. 8.

Gli aspiranti dichiarati fisicamente idonei verranno sottoposti agli accertamenti per essere riconosciuti in possesso della idoneità psico-attitudinale al servizio militare incondizionato quali ufficiali.

Detti accertamenti saranno effettuati a cura di un gruppo selettore nominato dal Ministero.

Il giudizio riportato negli accertamenti psicologici è definitivo e pertanto i candidati giudicati non idonei saranno eliminati dal concorso.

Art. 9.

Alle visite mediche, agli accertamenti psico-attitudinali ed agli esami i concorrenti dovranno esibire la carta di identità od altro documento di riconoscimento, munito di fotografia, rilasciato da un'amministrazione dello Stato.

Art. 10.

Con successivo decreto ministeriale sarà nominata la commissione per la valutazione dei titoli e per gli esami, così composta:

dal comandante del reparto corsi della scuola di applicazione, presidente;

da tre ufficiali in servizio permanente di grado non inferiore a tenente colonnello, di cui due del corpo tecnico dell'Esercito, membri;

da tre docenti civili appartenenti al personale insegnante della scuola di applicazione o dell'Accademia militare, membri;

da un ufficiale superiore in servizio permanente o da un funzionario civile della carriera direttiva amministrativa, segretario senza diritto a voto.

Art. 11.

I titoli da valutare sono i seguenti:

a) titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso;

b) servizio militare;

c) titoli accademici o tecnici posseduti in aggiunta al titolo richiesto per l'ammissione al concorso;

d) pubblicazioni di carattere tecnico scientifico.

Per la valutazione dei titoli sopraelencati è assegnato un massimo di 30 punti ripartiti nel modo seguente:

20 punti per i titoli indicati alla lettera *a*);

6 punti per i titoli indicati alla lettera *b*);

2 punti per i titoli indicati alla lettera *c*);

2 punti per i titoli indicati alla lettera *d*).

Tali titoli dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

La commissione giudicatrice procederà all'esame dei titoli presso la sede della scuola di applicazione in Torino. Per il titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso verrà attribuito a ciascun concorrente il punteggio risultante dalla media aritmetica dei voti riportati nelle materie di studio. A tale punteggio verrà aggiunto quello degli altri titoli per la cui valutazione si procederà sulla base dei criteri preventivamente determinati ed analiticamente descritti in apposito verbale preliminare.

Art. 12.

Gli esami di concorso consisteranno nelle prove scritte sottoelencate:

a) una prova di cultura generale su argomenti di carattere storico, geografico, sociale, politico ed economico di attualità;

b) una prova di cultura tecnico-scientifica sugli argomenti di maggior rilevanza delle materie d'esame del biennio propedeutico di ingegneria.

Nella prova di cui alla lettera *b*) del precedente comma sarà data a ciascun candidato la possibilità di scegliere un enunciato fra tre vertenti su: 1) analisi matematica e geometria; 2) fisica e meccanica razionale; 3) chimica.

Le prove avranno luogo in Torino presso la scuola di applicazione, via Arsenale 22, alle ore otto dei giorni 8 e 9 luglio 1981.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione disposta ai sensi dei precedenti articoli 5, 7 e 8 sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte d'esame nella sede e nei giorni suddetti alle ore 7,30, muniti di carta d'identità od altro documento di riconoscimento provvisto di fotografia rilasciato da un'amministrazione dello Stato.

Essi dovranno portare l'occorrente per scrivere, ad eccezione della carta che sarà loro fornita sul posto, e potranno avere al seguito ed utilizzare durante le prove un dizionario della lingua italiana, le tavole dei logaritmi ed il regolo calcolatore.

I candidati assenti al momento dell'appello saranno senz'altro eliminati dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore.

I candidati che, qualunque ne sia la causa, non si presentassero ad una prova saranno considerati rinuncianti e quindi eliminati dal concorso.

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento delle prove saranno osservate le disposizioni degli articoli 6, 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Le prove d'esame si intenderanno superate se il candidato avrà conseguito in ciascuna di esse un punto non inferiore a 18/30.

La votazione complessiva sarà stabilita sommando il punto riportato dal candidato nella valutazione dei titoli con la media dei voti riportati nelle due prove scritte d'esame.

Art. 13.

I concorrenti che abbiano sostenuto le prove scritte d'esame dovranno far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito, entro il quindicesimo giorno dalla data della seconda prova, i sottonotati documenti ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dall'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176:

a) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno presentare l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, su carta bollata, rilasciata dal prefetto della provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

b) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli da territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri, nonché quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 maggio 1952, n. 137, dovranno presentare un'attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, su carta bollata;

c) gli orfani dei caduti in guerra o nella lotta di liberazione o dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno presentare un certificato su carta bollata, rilasciato dal competente Comitato provinciale per la Opera nazionale per la protezione e assistenza degli orfani;

d) gli orfani dei caduti per servizio dovranno presentare il modello 69-*ter* (su carta bollata) rilasciato a nome del genitore del concorrente dall'amministrazione alle dipendenze della quale l'impiegato è deceduto;

e) i figli degli invalidi di guerra o della lotta di liberazione, ovvero i figli degli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno presentare la

dichiarazione modello 69, rilasciata su carta bollata, dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, a nome del genitore del concorrente, oppure un certificato su carta bollata, del sindaco del comune di residenza;

f) i figli dei mutilati o degli invalidi per servizio dovranno presentare il mod. 69-*ter*, su carta bollata, rilasciato a nome del genitore del concorrente dall'Amministrazione al servizio della quale l'impiegato ha contratto l'invalidità.

Art. 14.

La graduatoria di merito dei concorrenti dichiarati idonei sarà formata dalla commissione giudicatrice secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di punti saranno osservate le preferenze di cui al precedente art. 13.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, tenuto conto della ripartizione dei posti prevista dal secondo comma dell'art. 1 in relazione al corso di laurea prescelto, saranno invitati dal Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito, a far pervenire direttamente entro trenta giorni dalla data della lettera di comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti su carta bollata:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

5) dichiarazione intesa ad assumere l'obbligo di rimanere in servizio per un periodo di almeno otto anni (art. 5 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414).

I certificati di cui ai numeri 2), 3) e 4) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Gli ufficiali di complemento in servizio, i sottufficiali e gli impiegati dello Stato sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4).

Art. 15.

La graduatoria dei concorrenti idonei sarà approvata con decreto ministeriale e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul Giornale ufficiale.

I concorrenti che nella graduatoria saranno compresi nel numero dei posti messi a concorso per ciascun corso di laurea e che abbiano comprovato a termini dell'articolo precedente il possesso dei requisiti prescritti, saranno dichiarati vincitori e nominati sottotenenti in s.p.e. del Corpo tecnico dell'Esercito con anzianità assoluta nel grado stabilita dal decreto di nomina.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 aprile 1981

Il Ministro: LAGORIO

Registrato alla Corte dei conti il 19 *maggio* 1981
Registro n. 15 *Difesa, foglio n.* 335

(2991)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

compresi gli indici mensili ed il fascicolo settimanale della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:

Annuo . . . . **L. 60.000**
Semestrale . . . . **L. 33.000**
Un fascicolo . . . . **L. 350**

abbonamento a tutti i supplementi ordinari, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali:

Annuo . . . . **L. 22.000**
Semestrale . . . . **L. 12.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle leggi di bilancio ed ai rendiconti dello Stato **L. 25.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi ai concorsi **L. 20.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali **L. 8.000**

Supplementi ordinari, per la vendita a fascicoli separati **L. 350** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Annuo . . . . **L. 52.000**
Semestrale . . . . **L. 29.000**

Un fascicolo **L. 300** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

ERNESTO LUPO, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100811400)